



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Francesco Terrusi

Andrea Zuliani

Cosmo Crolla

Filippo D'Aquino

Roberto Amatore

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

Ristrutturazione  
dei debiti del  
consumatore -  
diniego di  
omologa -  
reclamo -  
competenza

Ud.10/03/2026

CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 16426/2025 R.G. proposto da:

Daniele [redacted] e Rie [redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted]

[redacted]

-ricorrente-

contro

Comune di Campobello di Mazara, Findomestic Banca spa, Bibanca spa,  
Comune di Palermo, Finitalia spa, Prefettura di Palermo , Agos Ducato spa,  
Mediobanca Premier spa, Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di  
Cefalù, Regione Siciliana Assessorato Economia e Finanze, Comune di  
Venezia e Comune di Cinisi,

-intimati-



avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo n. 2095/2024 depositata il 01/07/2025.

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. Andrea Postiglione che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere Cosmo Crolla.

## **FATTI DI CAUSA**

1 La Corte d'Appello di Palermo, con l'impugnata ordinanza, dichiarava il proprio difetto di competenza a conoscere del reclamo proposto da [REDACTED] Daniele e [REDACTED] Rie avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 165 del 12/11/2024 che aveva rigettato, avendo riscontrato ex art. 69, comma 2 CCII, la colpa grave nella determinazione della condizione di sovraindebitamento, la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore da costoro avanzata a termini dell'art. 67 CCII., per essere competente il Tribunale di Palermo, assegnando a parte reclamante il termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente.

1.1 Rilevava la Corte che con la modifica apportata dal d.lvo 13.9.2024 n. 136 all'art. 70 D.Lgs. n. 14/2019, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, è stato chiarito che competente a conoscere del reclamo è il Tribunale in composizione collegiale disponendo la norma che « *Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato*».

2 Daniele [REDACTED] e Rie [REDACTED] hanno proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza affidato ad un unico motivo, nessuno dei soggetti evocati ha svolto difese. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.



## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 70, così come modificato dal correttivo ter, e 51 CCII, in relazione all'art. 360, comma 1 n.2 c.p.c. : il ricorrente sostiene che il Tribunale di Palermo nella persona del Giudice monocratico, dopo aver superato positivamente il vaglio preliminare di ammissibilità della proposta, aveva assegnato i termini per gli incumbenti di cui agli artt. 70, commi 2, 3 e 6, CCII e dunque non trovava applicazione il subprocedimento previsto dall'art. 70, comma 1, che prevede il reclamo del decreto di inammissibilità assunto dal Tribunale in persona del Giudice monocratico, davanti al Tribunale che decide con le norme degli artt. 737 e 738 c.p.c.

1.1 Evidenzia che, avendo il Tribunale provveduto nel merito, con sentenza dopo l'instaurazione del contraddittorio, la competenza a decidere del reclamo era della Corte d'Appello ai sensi dell' art.70, comma 8, che rimanda per la disciplina dell'impugnazione all'art. 51 CCII.

2 Il motivo è fondato.

2.1 È pacifico che nel caso di specie trovi applicazione *ratione temporis* la normativa di cui al d.lvo 136/2024 ("correttivo ter") per effetto dell'art. 56, comma 4 del medesimo decreto che prevede l'entrata in vigore il 28/9/2024 e l'applicazione ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore ed a quelli instaurati o aperti successivamente.

2.2 La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stata proposta con ricorso depositato in data 25/6/2024 e il procedimento, conclusosi con sentenza del Tribunale di Palermo di rigetto della richiesta di omologa emessa il 7.11.2024 e pubblicata il 12.11.2024, era pendente alla data di entrata in vigore del decreto ter.

2.3 Ciò premesso l'art. 70, comma 1, CCII prevede che *«il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la*



*proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti».*

Dunque la competenza del Tribunale, attraverso il procedimento camerale speciale disegnato dall'art. 70 comma 1, quale giudice di secondo grado si radica solo quando la proposta non supera il vaglio di ammissibilità e si arresta "in limine".

2.4 La fattispecie in esame non rientra nella ipotesi regolamentata dalla disposizione testé passata in rassegna, in quanto, come risulta dalla stessa sentenza, a seguito del deposito del piano di ristrutturazione ex artt. 66 e 67 CCII, il Giudice, con provvedimento del 3/7/2024, rilevata l'insussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, ha impartito le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art 70.

L'apertura della procedura è suscettibile approdare ad un provvedimento finale di omologa o diniego di omologa, non solo per questioni attinenti alla convenienza o alla fattibilità del piano ma anche, come prescritto dall'art. 70 comma 7, per i profili riguardanti "l'ammissibilità" del piano.

E il Tribunale di Palermo, all'esito dell'udienza fissata, a seguito delle osservazioni fatte pervenire da uno creditore opponete, ha respinto la



proposta del piano di ristrutturazione debiti del consumatore presentata non ritenendo sussistente le condizioni di meritevolezza.

2.5 Si tratta di un provvedimento, correttamente emesso nella forma di sentenza, per effetto della modifica dei commi 8 e 10 dell'art 70, che trova il suo regime impugnatorio nell'art. 51, richiamato dall'art. 70, comma 8, a tenore del quale « *Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni*».

2.6 Il micro-sistema delle impugnazioni nei procedimenti di ristrutturazione dei debiti del consumatore può quindi così declinarsi : avverso il decreto, a cognizione sommaria, di inammissibilità, emesso all'esito della verifica preliminare e senza contraddittorio ( o anche successivamente ma prima del provvedimento finale), è consentito il reclamo al Tribunale (in composizione collegiale); tale pronuncia non è ricorribile in Cassazione con il ricorso straordinario in quanto come, in ripetute occasioni precisato da questa Corte, il provvedimento è « privo del carattere di decisorietà, siccome non pronunciato su diritti contrapposti, laddove sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione quelli resi in esito al reclamo avverso il diniego di omologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, giacché in tali ipotesi essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti e sono resi in esito al contraddittorio tra le parti, divenendo come tali suscettibili di stabilizzazione, equipollente al giudicato allo "stato degli atti"»(cfr. Cass. 9455/2025, vedi anche Cass. n.30542/2024); avverso la sentenza successiva, emessa quando si è dato accesso alla procedura e



all'esito del contraddittorio delle parti, di diniego di omologa per qualsiasi motivo (anche relativo alla non meritevolezza) è esperibile il rimedio del reclamo, ex art. 51 CCII, davanti alla Corte d'Appello, il cui provvedimento conclusivo è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art 51, comma 13, CCII.

2.7 Al riguardo questa Corte si è pronunciata anche sotto la vigenza della normativa anteriore al correttivo ter, affermando, in un giudizio di regolamento di competenza, che è reclamabile dinanzi al Tribunale solo il decreto di inammissibilità, pronunciato ex art. 70, comma 1, che definisce il procedimento con esito negativo, ma è assunto, a differenza del diniego di omologa, all'esito di un procedimento ove non risulta instaurato alcun contraddittorio e non vi è apertura della procedura ( cfr. Cass. 24870/2024).

2.8 Va precisato che non diverge dalle suesposte considerazioni la recente ordinanza di questa Corte n. 481/2026 che ha dichiarato la competenza del Tribunale sul reclamo di un decreto di inammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, emessa non in limine ma *«dopo la comunicazione del ricorso e del piano a tutti i creditori, cui fece seguito un procedimento in contraddittorio con due creditori oppositori, dipanatosi attraverso tre successive udienze»*.

2.9 Il procedimento oggetto dell'ordinanza sopra citata, assoggettato *ratione temporis* al regime anteriore al correttivo ter, si è arrestato con un decreto di inammissibilità, sia pur non reso in un momento preliminare, mentre quello oggetto di causa è pervenuto a conclusione con una sentenza che ha "provveduto sull'omologazione" rigettando la domanda.

Orbene, la riqualificazione giuridica, operata dal d.lvo 136/2024, nello schema formale della sentenza del provvedimento conclusivo di diniego della domanda di omologa, costituisce una precisa scelta del legislatore di utilizzare una forma e una modalità procedimentale tipica che si completa con la previsione del rimedio impugnatorio del reclamo alla Corte d'Appello previsto dall'art. 51 CCII.



2.10 Ha, quindi, errato la Corte palermitana a declinare la propria competenza a conoscere del reclamo avverso il decreto di diniego di omologa della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

3 In accoglimento del ricorso va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Palermo, giudice competente alla trattazione del reclamo proposto da Daniele [REDACTED] e Rie [REDACTED] che in diversa composizione provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza della Corte d'Appello di Palermo cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla stessa Corte d'Appello cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

